

**SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA ISCRITTO AL N. 65 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE LA MEDIAZIONE**

ALL. A)

**INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE  
SPESE DI AVVIO**

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di Euro 40,00 (+ IVA)(\*) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di Euro 80,00 (+ IVA)(\*) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro.

**SPESE DI MEDIAZIONE (+ IVA)(\*)**

Le spese di mediazione dipendono dal valore della controversia.

Le spese di mediazione sono dovute solo qualora le parti, al termine del primo incontro di mediazione, decidano di proseguire nel tentativo

<b>Valore controversia</b>	<i>importo massimo (tabella A art. 16, comma 4)</i>	<i>importo minimo derogabile (art. 16, comma 5)</i>	<i>riduzione per condizione di procedibilità (art. 16 comma 4 lett. d)</i>	<b>Spese di mediazione effettivamente applicate dal Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Modena per tutte le controversie (volontarie e obbligatorie) (**)</b>
Fino a € 1.000,00	65,00	<i>liberamente determinato</i>	43,33	<b>43,00</b>
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	130,00	65,00	86,67	<b>86,00</b>
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	240,00	130,00	160,00	<b>160,00</b>
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	360,00	240,00	240,00	<b>240,00</b>
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	600,00	360,00	400,00	<b>400,00</b>
Da € 50.001,00 a € 250.000,00	1000,00	600,00	666,67	<b>666,00</b>
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	2000,00	1000,00	1000,00	<b>1000,00</b>
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	3800,00	2000,00	1900,00	<b>1900,00</b>
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	5200,00	3800,00	2600,00	<b>2600,00</b>
Oltre € 5.000.000,00	9200,00	5200,00	4600,00	<b>4600,00</b>

(\*) (Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)

Considerato che

*L'importo massimo delle spese di mediazione può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare*

*deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione*

*deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;*

*nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti ad eccezione di quello previsto in caso di successo della mediazione*

L'organismo applica

- l'aumento di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
- l'aumento del 10% in caso di successo della mediazione

L'organismo può, inoltre applicare un aumento in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare

Per le materie di cui all'art. 5, comma 1 bis e comma 2, del d. lgs. 28/2010, applica esclusivamente l'aumento previsto in caso di successo della mediazione

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Le spese di mediazione non sono dovute quando le parti, al termine del primo incontro di mediazione, non proseguano con il tentativo di mediazione.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 Euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le Spese di mediazione devono essere corrisposte per intero secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento e sono dovute in solido da ciascuna parte.

Le spese di mediazione devono essere, comunque, corrisposte prima del rilascio del verbale.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono derogabili sulla base di specifica deliberazione di Giunta.